

**COMUNE DI SANTA MARIA A VICO***Provincia di Caserta***VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****DATA: 21-05-2021**  
**N° DELIBERA: 17****OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE".**

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di Maggio alle ore 17:20 presso SALA ADUNANZE, previo invito, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
PIROZZI ANDREA	X		DE LUCIA CARMINE		X
BIONDO VERONICA	X		PASCARELLA TIZIANA	X	
CIOFFI ANNA	X		CRISCI PASQUALE	X	
GRIECO ROSSELLA	X		SIGNORIELLO CLELIA	X	
NUZZO GIUSEPPE	X		DE LUCIA FRANCESCO	X	
VIGLIOTTI VINCENZO	X		PISCITELLI CESARE	X	
AFFINITA CLEMENTE	X		NUZZO IGINO	X	
DE LUCIA CARMINE	X				
MONIELLO VINCENZO	X				
FERRARA MARCANTONIO	X				

Presiede il sig. **CARMINE DE LUCIA**.Partecipa alla seduta il **Segretario Generale** - Dott.ssa Claudia Filomena Iollo

Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita i Consiglieri Comunali a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.

3) Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza comunale  
Approvazione.

<b>1. Componenti</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
<b>PIROZZI ANDREA – Sindaco</b>	X	
<b>BIONDO VERONICA</b>	X	
<b>CIOFFI ANNA</b>	X	
<b>GRIECO ROSSELLA</b>	X	
<b>NUZZO GIUSEPPE</b>	X	
<b>VIGLIOTTI VINCENZO</b>	X	
<b>AFFINITA CLEMENTE</b>	X	
<b>DE LUCIA CARMINE 73</b>	X	
<b>MONIELLO VINCENZO</b>	X	
<b>FERRARA MARCANTONIO</b>	X	
<b>DE LUCIA CARMINE 58</b>		X
<b>PASCARELLA TIZIANA</b>	X	
<b>CRISCI PASQUALE</b>	X	
<b>SIGNORIELLO CLELIA</b>	X	
<b>DE LUCIA FRANCESCO</b>	X	
<b>NUZZO IGINO</b>	X	
<b>PISCITELLI CESARE</b>	X	

Totale presenti n. 16; Totali assenti n.1;

**Il Presidente introduce l'argomento e dà la parola al Consigliere Pascarella Tiziana.**

Il Consigliere Pascarella illustra in sintesi il contenuto del regolamento ed evidenzia che sullo stesso si è espressa favorevolmente la commissione regolamenti.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Esaminato l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuto la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima, al quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi.

Visto il verbale della commissione regolamenti del giorno 12,05.2021.

Visto il parere espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1° e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

**DELIBERA**

**Di approvare** la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Claudia Filomena Iollo

## **IL SINDACO**

**Oggetto: approvazione “Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza comunale”.**

### **Premesso che:**

- ❖ il Comune detiene il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie connesse a violazione di disposizioni di legge secondo le modalità e i termini di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii. ad oggetto “Modifiche al sistema penale” (c.d. legge sulla depenalizzazione);
- ❖ tale potere è stato esteso dall’art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii. dalle violazioni a norme di legge anche alle violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali ed alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari;
- ❖ allo stato questo Ente è privo di uno specifico regolamento che disciplina le disposizioni da seguire nel procedimento sanzionatorio, di dettaglio rispetto alle norme inderogabili della legge n. 689/81;
- ❖ il regolamento che si intende approvare contiene i principi generali per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza comunale, con particolare riguardo ai criteri di determinazione dell’importo della sanzione pecuniaria da irrogare con l’ordinanza – ingiunzione e al soggetto tenuto alla sottoscrizione delle ordinanze e degli atti connessi in materia di sanzioni amministrative;
- ❖ l’approvazione del presente regolamento si ispira ai principi di trasparenza, parità di trattamento e semplificazione dell’azione amministrativa;

**Dato atto** che il presente provvedimento è stato discusso ed approvato in Commissione Consiliare regolamenti.

**Visto** la legge n. 689/81 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

**PROPONE**

1. di approvare il regolamento contenente i criteri per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza comunale, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale "All. A".

Santa Maria a Vico li 18.05.2021

Il Sindaco  
Andrea Pirozzi

Deliberazione n. 17 del 21-05-2021

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
CARMINE DE LUCIA

Il Segretario Generale  
Claudia Filomena Iollo

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Generale

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

**Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.**

**COMUNE DI SANTA MARIA A VICO***Provincia di Caserta***VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****DATA: 21-05-2021**  
**N° DELIBERA: 17****OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE".**

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di Maggio alle ore 17:20 presso SALA ADUNANZE, previo invito, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
PIROZZI ANDREA	X		DE LUCIA CARMINE		X
BIONDO VERONICA	X		PASCARELLA TIZIANA	X	
CIOFFI ANNA	X		CRISCI PASQUALE	X	
GRIECO ROSSELLA	X		SIGNORIELLO CLELIA	X	
NUZZO GIUSEPPE	X		DE LUCIA FRANCESCO	X	
VIGLIOTTI VINCENZO	X		PISCITELLI CESARE	X	
AFFINITA CLEMENTE	X		NUZZO IGINO	X	
DE LUCIA CARMINE	X				
MONIELLO VINCENZO	X				
FERRARA MARCANTONIO	X				

Presiede il sig. **CARMINE DE LUCIA**.Partecipa alla seduta il **Segretario Generale** - Dott.ssa Claudia Filomena Iollo

Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita i Consiglieri Comunali a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.

3) Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza comunale  
Approvazione.

1. Componenti	Pres.	Ass.

<b>PIROZZI ANDREA</b> – Sindaco	X	
<b>BIONDO VERONICA</b>	X	
<b>CIOFFI ANNA</b>	X	
<b>GRIECO ROSSELLA</b>	X	
<b>NUZZO GIUSEPPE</b>	X	
<b>VIGLIOTTI VINCENZO</b>	X	
<b>AFFINITA CLEMENTE</b>	X	
<b>DE LUCIA CARMINE 73</b>	X	
<b>MONIELLO VINCENZO</b>	X	
<b>FERRARA MARCANTONIO</b>	X	
<b>DE LUCIA CARMINE 58</b>		X
<b>PASCARELLA TIZIANA</b>	X	
<b>CRISCI PASQUALE</b>	X	
<b>SIGNORIELLO CLELIA</b>	X	
<b>DE LUCIA FRANCESCO</b>	X	
<b>NUZZO IGINO</b>	X	
<b>PISCITELLI CESARE</b>	X	

Totale presenti n. 16; Totali assenti n.1;

**Il Presidente introduce l'argomento e dà la parola al Consigliere Pascarella Tiziana.**

Il Consigliere Pascarella illustra in sintesi il contenuto del regolamento ed evidenzia che sullo stesso si è espressa favorevolmente la commissione regolamenti.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Esaminato l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuto la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima, al quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi.

Visto il verbale della commissione regolamenti del giorno 12,05.2021.

Visto il parere espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1° e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

**Di approvare** la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Claudia Filomena Iollo

## IL SINDACO

**Oggetto: approvazione “Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza comunale”.**

**Premesso che:**

- ❖ il Comune detiene il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie connesse a violazione di disposizioni di legge secondo le modalità e i termini di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii. ad oggetto “Modifiche al sistema penale” (c.d. legge sulla depenalizzazione);
- ❖ tale potere è stato esteso dall’art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii. dalle violazioni a norme di legge anche alle violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali ed alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari;
- ❖ allo stato questo Ente è privo di uno specifico regolamento che disciplina le disposizioni da seguire nel procedimento sanzionatorio, di dettaglio rispetto alle norme inderogabili della legge n. 689/81;
- ❖ il regolamento che si intende approvare contiene i principi generali per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza comunale, con particolare riguardo ai criteri di determinazione dell’importo della sanzione pecuniaria da irrogare con l’ordinanza – ingiunzione e al soggetto tenuto alla sottoscrizione delle ordinanze e degli atti connessi in materia di sanzioni amministrative;
- ❖ l’approvazione del presente regolamento si ispira ai principi di trasparenza, parità di trattamento e semplificazione dell’azione amministrativa;

**Dato atto** che il presente provvedimento è stato discusso ed approvato in Commissione Consiliare regolamenti.

**Visto** la legge n. 689/81 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

## PROPONE

1. di approvare il regolamento contenente i criteri per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza comunale, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale “All. A”.

Santa Maria a Vico li 18.05.2021

Il Sindaco



Andrea Pirozzi

Deliberazione n. 17 del 21-05-2021

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
CARMINE DE LUCIA

Il Segretario Generale  
Claudia Filomena Iollo

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Generale

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



**Comune di Santa Maria a Vico**  
Provincia di Caserta

**OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE".**

---

**P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A**

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del SEGRETARIO COMUNALE, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 18-05-2021

**Il Responsabile del Servizio**  
*IOLLO CLAUDIA FILOMENA*

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



**Comune di Santa Maria a Vico**  
Provincia di Caserta

**OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE".**

---

**P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E**

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Non Necessario di regolarità contabile.

Vengono espresse le seguenti note:

Addì, 18-05-2021

**Il Responsabile del Servizio**  
*MORGILLO VINCENZO*

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



**Comune di Santa Maria a Vico**  
Provincia di Caserta

**DELIBERAZIONE N. 17 DEL 21-05-2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE".**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **Rosa Di Marzo** certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 10-06-2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 25-06-2021 ,

Addì, 10-06-2021

Il Responsabile della pubblicazione  
Rosa Di Marzo

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



**Comune di Santa Maria a Vico**  
Provincia di Caserta

**DELIBERAZIONE N. 17 DEL 21-05-2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE".**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Addì, 10-06-2021

Il Responsabile AAGG  
ROSA DI MARZO

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
*Provincia di Caserta*

REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI  
AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA  
COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. \_\_ del \_\_ maggio 2021

## Sommario

Titolo I - Oggetto del Regolamento e principi generali.....	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 - Applicazione delle disposizioni generali .....	4
Art. 3 - Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie .....	4
Art. 4 - Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità.....	5
Art. 5 - Concorso e solidarietà .....	5
Art. 6 - Non trasmissibilità dell'obbligazione .....	6
Art. 7 - Autorità competente .....	6
Art. 8 - Agenti accertatori .....	6
Art. 9 - Atti di accertamento .....	6
Art. 10 - Verbale di accertamento .....	7
Art. 11 - Introito proventi .....	7
Titolo II - Procedura .....	8
Art. 12 - Pagamento in misura ridotta .....	8
Art. 13 - Rapporto all'autorità competente .....	8
Art. 14 - Presentazione di scritti difensivi avverso il verbale di accertamento e/o eventuale richiesta di audizione personale .....	8
Art. 15 - Istruttoria.....	9
Art. 16 - Ordinanza di archiviazione.....	9
Art. 17 - Ordinanza di Ingunzione .....	9
Titolo III - Sanzioni .....	11
Art. 18 - Criteri per la determinazione delle sanzioni .....	11
Art. 19 - Quantificazione delle sanzioni .....	11
Art. 20 - Sanzioni amministrative accessorie e misure ripristinatorie .....	12
Titolo IV - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria .....	13
Art. 21 - Ambito di applicazione .....	13
Art. 22 - Atti interessati alla disciplina .....	13
Art. 23 - Requisiti soggettivi e determinazione dell'importo di ciascuna rata.....	13
Art. 24 - Interessi .....	13
Art. 25 - Non cumulabilità dei benefici .....	14
Art. 26 - Istanza di rateizzazione .....	14
Art. 27 - Termine di presentazione .....	14
Art. 28 - Provvedimento di concessione o di diniego della rateizzazione.....	14
Titolo V - Sequestri e confische .....	15
Art. 29 - Sequestri amministrativi.....	15



Art. 30 - Confisca .....	15
Art. 31 - Destinazione delle cose confiscate .....	16
Art. 32 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni .....	16
Art. 33 - Entrata in vigore .....	16
Art. 34 - Norme transitorie e finali .....	16
Allegato 1 - Modulo per richiesta rateizzazione pagamento in riferimento a ordinanza ingiunzione per persona fisica .....	17
Allegato 2 - Modulo per richiesta rateizzazione pagamento in riferimento a ordinanza ingiunzione per persona giuridica .....	19

## Titolo I - Oggetto del Regolamento e principi generali

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, giusto quanto previsto dagli artt. 3, 7, 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo 18 luglio 2000, n. 267, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei responsabili di settore, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54, comma 2, del medesimo Testo Unico.
2. La parte procedurale prevista nel presente regolamento, si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente a irrogare le sanzioni e a ricevere il ricorso il Comune.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.
4. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione pecuniaria per la violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere rapporti, verbali, scritti difensivi, richiesta di audizioni e irrogare sanzioni.

### Art. 2 - Applicazione delle disposizioni generali

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
2. Le norme contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
3. Alle violazioni delle ordinanze e dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, integrate dalle norme del presente regolamento.
4. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

### Art. 3 - Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).
2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi in misura diversa per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità o in misura fissa per tutte le violazioni, fermi restando i limiti minimo e massimo sopra stabiliti.
3. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali non deve essere inferiore a 1 su 4 e non deve essere superiore a 1 su 10.

4. Qualora per violazioni a norme di ordinanze o regolamenti comunali attualmente in vigore non siano fissate sanzioni pecuniarie esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00).

5. Qualora per le violazioni alle ordinanze e ai regolamenti comunali attualmente in vigore siano fissate sanzioni al di fuori dei limiti indicati al comma 1, il limite minimo inferiore a € 25,00 (venticinque/00) e/o quello massimo eccedente € 500,00 (cinquecento/00) sono rideterminati ciascuno negli importi da ultimo indicati. In tal caso, qualora il limite massimo sia superiore al decuplo del minimo, quest'ultimo è aumentato fino a ristabilire detto rapporto.

6. Qualora l'infrazione commessa abbia recato danno a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero a seguito di emissione di ordinanza- ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

#### Art. 4 - Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità

1. Per le violazioni a norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

2. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età, o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

3. Nei casi previsti dal secondo comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità e di legittima difesa.

5. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

#### Art. 5 - Concorso e solidarietà

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da esse arrecato al risultato finale.

2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

## Art. 6 - Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.
2. La norma del primo comma non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste.

## Art. 7 - Autorità competente

1. Agli effetti di quanto disposto all'art. 14, comma terzo, all'art. 17, comma quarto, all'art. 18 commi primo e secondo, all'art. 19, comma secondo e all'art. 20 della Legge n. 689/81, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per autorità competente si intende il titolare di PO che ha emesso l'ordinanza violata, ovvero il titolare di PO cui compete il rilascio del titolo abilitante all'attività sanzionata o nelle cui competenze rientra la materia oggetto del regolamento/ordinanza o comunque della violazione accertata.
2. Nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco la competenza è del titolare di PO nelle cui competenze rientra la materia oggetto di ordinanza.
3. Nel caso di conflitti di competenza decide il Segretario Generale.
4. In ogni caso non potrà essere identificato, quale Autorità competente a emettere ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il responsabile dell'area cui appartiene l'organo accertatore, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

## Art. 8 - Agenti accertatori

1. Le funzioni dell'accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della L. 689/81. Resta ferma la competenza degli altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.
2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1, con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

Sempre con decreto motivato del Sindaco, le funzioni di accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente, da appartenenti ad associazioni di volontariato, che abbiano in essere convenzioni con il Comune di Santa Maria a Vico e dopo aver frequentato apposito corso con superamento di esame finale.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

## Art. 9 - Atti di accertamento

1. Relativamente ai modi ed alle tecniche di accertamento di violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 13 della Legge n. 689/81.

## Art. 10 - Verbale di accertamento

1. La violazione di una disposizione di un'ordinanza e di un regolamento comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale di accertamento.

2. Il verbale di accertamento deve contenere:

- l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
- la descrizione chiara e sintetica del fatto costituente illecito;
- l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violate;
- le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione o dagli obbligati in solido;
- l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- la sottoscrizione del verbalizzante.

3. Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della Legge n. 689/81.

4. In caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso.

5. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai soggetti interessati, con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica, ed entro 360 (trecentosessanta) giorni per quelli residenti all'estero.

6. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo della sanzione e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E', inoltre, indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento.

## Art. 11 - Introito proventi

1. Le somme introitate dal Comune di Santa Maria a Vico per sanzioni amministrative sono acquisite in via ordinaria al bilancio dell'Ente senza specifica destinazione, ove essa non sia disposta dalla legge speciale per materia ai sensi della quale vengono elevate le sanzioni amministrative.

2. I proventi delle sanzioni amministrative in materia di ambiente, con particolare riferimento alla parte IV del D. Lgs 152/06, sono destinati, ai sensi dell'art. 263 del Decreto medesimo, alle attività di controllo a tutela dell'ambiente.

## Titolo II - Procedura

### Art. 12 - Pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, nei casi ammessi dalla legge, consiste nel versamento di una somma di denaro pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo delle sanzioni pecuniarie previste, nella misura meno gravosa per l'obbligato, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Il pagamento della sanzione in misura ridotta effettuato alternativamente dal trasgressore o dall'obbligato in solido ha effetto liberatorio per entrambi, in quanto estingue il procedimento sanzionatorio.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
4. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e facendo venir meno la materia del contendere. Ciò anche quando siano stati presentati scritti difensivi ai sensi del successivo art. 15, i quali, pertanto, verranno archiviati dandone comunicazione alle parti interessate.

### Art. 13 - Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (connessione obiettiva con un reato), qualora nei termini non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'agente accertatore trasmette, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, il rapporto, completo del verbale di accertamento e di prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, all'autorità competente di cui all'art. 7 del presente regolamento.

### Art. 14 - Presentazione di scritti difensivi avverso il verbale di accertamento e/o eventuale richiesta di audizione personale

1. Entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale di accertamento, gli interessati possono presentare scritti difensivi e/o possono chiedere di essere sentiti personalmente o a mezzo di un terzo munito di apposita delega o procura. Gli scritti difensivi e l'eventuale richiesta di audizione devono essere sottoscritti dall'interessato o da suo procuratore munito di idoneo mandato a pena di nullità.
2. Gli scritti difensivi devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono e i motivi in fatto e in diritto per cui si ritiene che il verbale di accertamento debba essere archiviato.
3. La presentazione di scritti difensivi e/o la richiesta di audizione non interrompono i termini per il pagamento dell'obbligazione.
4. Gli scritti difensivi e/o la richiesta di audizione possono essere depositati all'Ufficio Protocollo del comune, entro il termine indicato nel precedente comma, possono essere inoltrati via PEC nello stesso

termine, ovvero inviati con raccomandata A/R, in quest'ultimo caso si intendono presentati il giorno dell'inoltro dall'Ufficio postale che li riceve. In caso l'invio non avvenga a mezzo PEC con sottoscrizione con firma digitale, essi devono essere accompagnati da fotocopia del documento d'identità dell'interessato.

5. Trattandosi di un procedimento speciale che trova già una sua disciplina nell'ambito della L. 689/81 non si applica l'art. 10 bis della L. 241/90 e pertanto a decisione sull'accoglimento o sul non accoglimento di quanto dedotto negli scritti difensivi è contenuta nelle motivazioni dell'Ordinanza di Ingiunzione o di Archiviazione.

#### Art. 15 - Istruttoria

1. Qualora sia stata richiesta l'audizione personale, sarà cura dell'autorità competente comunicare al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione con preavviso di almeno sette giorni. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire oltre che personalmente tramite procuratore speciale informato dei fatti e munito di delega. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione è redatto apposito verbale, da parte dell'Ufficio.

2. L'istante o il suo delegato/procuratore che abbia un impedimento personale insuperabile per il giorno della convocazione potrà chiedere per iscritto il rinvio della convocazione medesima. Con lettera raccomandata o a mezzo PEC l'autorità competente provvederà a nuova convocazione rispettando i medesimi termini.

3. La mancata comparizione senza motivata richiesta di rinvio di cui al comma precedente costituisce rinuncia al diritto di essere sentiti personalmente.

4. Laddove siano stati presentati scritti difensivi o quando eventualmente sia ritenuto opportuno, potranno essere richieste controdeduzioni all'agente che ha accertato la violazione.

5. In mancanza di risposta da parte dell'Organo accertatore entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta o entro il termine indicato nella medesima, in casi eccezionali di motivata urgenza, l'Ufficio procederà comunque alla decisione, con la valutazione degli atti esistenti.

#### Art. 16 - Ordinanza di archiviazione

1. Se dall'esame dei documenti e degli argomenti esposti negli scritti difensivi e/o nella audizione personale emerge la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel verbale di accertamento come trasgressore o come obbligato in solido, qualora si rilevino vizi di legittimità, o comunque si evidenzino la non fondatezza dell'accertamento, dovrà emettersi ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha accertato la violazione.

2. Dell'archiviazione degli atti viene data comunicazione anche ai soggetti indicati nel verbale quali trasgressore e obbligato in solido.

#### Art. 17 - Ordinanza di Ingiunzione

1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 14, ove si ritenga fondato l'accertamento, dovrà emettersi ordinanza di ingiunzione adeguatamente motivata, anche per relationem al verbale di contestazione dell'illecito, nei confronti dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido.

2. L'Ordinanza di ingiunzione dovrà contenere l'indicazione esatta dell'importo ingiunto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e delle spese di notifica e di procedimento nonché, qualora prevista, della

sanzione accessoria. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta esecutiva a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato la sanzione.

3. Nel caso in cui entro il termine indicato nell'ordinanza ingiunzione il pagamento spontaneo delle somme ingiunte non abbia luogo, l'ufficio ragioneria provvede all'iscrizione a ruolo, possibilmente con modalità massiva, nel semestre successivo al conseguimento dell'esecutività dell'ordinanza di ingiunzione non opposta. L'opposizione all'ordinanza di ingiunzione non preclude l'iscrizione a ruolo del credito, salvo che sia disposta sospensiva giudiziale. Parimenti avviene a seguito di ricorso avverso sentenza di rigetto dell'opposizione.

4. Con l'ordinanza ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

5. Il provvedimento sanzionatorio deve contenere l'espressa indicazione del termine e dell'autorità a cui è possibile proporre ricorso in opposizione. Il provvedimento deve essere notificato ai soggetti destinatari con le forme di cui all'art. 14 e dell'art. 18, comma 6, della legge 689/81, del codice di procedura civile, del D. Lgs 82/05 s.m.i e della L. 890/82 s.m.i.

6. L'ordinanza ingiunzione notificata nei modi indicati nel precedente comma costituisce titolo esecutivo, in mancanza di provvedimento giudiziale di sospensiva della sua efficacia.

7. L'ordinanza ingiunzione deve essere emessa entro il termine di 180 giorni dalla data del ricevimento del rapporto previsto dall'art. 13 del presente regolamento.

8. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi, l'ordinanza ingiunzione di pagamento oppure l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 180 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.

9. Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

10. Nelle ipotesi di cui al comma 3 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di 180 giorni alla data dell'avvenuta audizione, ovvero nel caso di rinvii o repliche, dall'ultima audizione avvenuta.



## Titolo III - Sanzioni

### Art. 18 - Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L' autorità competente ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, determina l'ammontare delle stesse, secondo quanto previsto dall'art. 11 della L. 689/81 e dal presente regolamento, applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

A. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno e/o dal pericolo conseguente all'illecito, dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, nonché dal grado del dolo o della colpa;

B. L'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito, ove possibile;

C. La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico, nonché dagli elementi di fatto inerenti il comportamento, rilevabili dagli atti.

D. Le condizioni economiche sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata.

### Art. 19 - Quantificazione delle sanzioni

1. Per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative nell'emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento sono stabiliti i seguenti criteri:

a. Se l'istruttoria degli atti esistenti non consente di determinare con maggiore o minor rigore l'entità della sanzione:

i. nel caso in cui non sia ammesso il pagamento in misura ridotta, si applica l'importo pari al pagamento del doppio del minimo edittale;

ii. nel caso in cui, invece, sia ammesso il pagamento in misura ridotta, si applica a tale importo una maggiorazione del 20%.

b. Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, ed osservati i criteri di cui all'articolo precedente, si applica una sanzione pari al minimo edittale;

c. Se il trasgressore ha commesso una violazione di non grave entità, ed osservati i criteri di cui all'articolo precedente, si applica una sanzione pari a 1,5 il minimo edittale;

d. Se non emergono le attenuanti di cui ai punti precedenti, la violazione sussiste, ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento, si applica una sanzione pari al doppio del minimo edittale o ad 1/3 del massimo, qualora più favorevole;

e. Se si tratta di una violazione di grave entità e/o risulta provato il dolo, si applica una sanzione fino al massimo edittale;

f. Qualora sussista reiterazione dell'illecito accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della L. 689/81, si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 50%;

g. in caso di ulteriore reiterazione dell'illecito, si applica il massimo edittale.

## Art. 20 - Sanzioni amministrative accessorie e misure ripristinatorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie sono:

- a. obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- b. obbligo di rimozione di opere abusive;
- c. obbligo di sospendere una determinata attività.

2. Nell'ipotesi in cui le norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.

3. Qualora la violazione di una norma delle ordinanze e dei regolamenti comunali comporti l'applicazione di una delle sanzioni amministrative accessorie di cui sopra, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione, intimando al trasgressore l'esecuzione ed assegnandogli un congruo termine per provvedere in relazione all'entità delle opere da eseguire.

4. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non provvedano all'esecuzione dei provvedimenti intimati, questi vengono eseguiti d'ufficio dal Comune, per il tramite dell'Autorità competente come individuata dall'art. 7 del presente Regolamento, anche mediante incarico a ditte specializzate, e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposita ingiunzione.

5. L'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione amministrativa accessoria della confisca, quando previste, sono effettuate nel rispetto della L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni e con le modalità previste nel Capo II del D.P.R. 571/82.

## Titolo IV - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

### Art. 21 - Ambito di applicazione

1. Il presente titolo reca la disciplina per la rateizzazione dei crediti derivati da sanzioni amministrative, subordinando il provvedimento di concessione della rateizzazione alla predeterminazione dei criteri e delle modalità definite attraverso il presente regolamento ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L. 241/90.

### Art. 22 - Atti interessati alla disciplina

1. Il trasgressore o l'obbligato in solido possono richiedere il pagamento rateale, ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81, dei debiti derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative a seguito dei seguenti atti:

- ordinanza di ingiunzione;

- sentenza di rigetto del ricorso in opposizione presentato ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81.

2. Non è ammessa la rateizzazione delle somme indicate come oblazione (pagamento in misura ridotta) nei verbali di contestazione degli illeciti.

### Art. 23 - Requisiti soggettivi e determinazione dell'importo di ciascuna rata

1. L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate documentabili può chiedere la rateizzazione del debito derivante da sanzioni amministrative pecuniarie. Il numero delle rate mensili è stabilito in relazione alla misura della sanzione amministrativa.

2. La rateizzazione non può essere concessa qualora la somma dovuta per le sanzioni applicate con l'ordinanza di ingiunzione ovvero, in caso di sentenza di rigetto del ricorso in opposizione presentato ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81, della somma comprensiva delle sanzioni, della eventuale maggiorazione e degli eventuali altri accessori, sia inferiore a euro 45,00.

3. L'entità della rata mensile non può essere inferiore a 15 euro.

4. Il numero delle rate non può essere inferiore a 3, né superiore a 30.

5. I requisiti vengono autocertificati dall'interessato nelle forme di legge. L'autorità competente di cui al ripetuto art. 7 del presente Regolamento provvede al controllo di una percentuale non inferiore al 5% annuo delle dichiarazioni.

6. Il rateizzo delle altre entrate, non qualificabili come sanzioni amministrative, resta disciplinato dai rispettivi regolamenti comunali in materia.

### Art. 24 - Interessi

1. Il regime degli interessi da applicarsi alla riscossione dei crediti derivanti da sanzioni amministrative è disciplinato dalla L. 689/81, che, in quanto legge speciale, prevale sulla normativa ordinaria. Essa, all'art. 26 "pagamento rateale della sanzione pecuniaria", non prevede l'applicazione di interessi per la rateizzazione della somma dovuta, mentre, all'art. 27 "Esecuzione forzata", prevede che sia applicato, ove sia mancato il pagamento spontaneo, la maggiorazione del 10% per ciascun semestre a decorrere da quello in cui la

sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

#### Art. 25 - Non cumulabilità dei benefici

1. La rateizzazione non è cumulabile con l'applicazione di altri benefici eventualmente concessi dall'Ente.

#### Art. 26 - Istanza di rateizzazione

1. L'istanza di rateizzazione è redatta secondo uno dei due modelli allegati al presente regolamento, i quali sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Santa Maria a Vico in modo che siano facilmente reperibili per gli utenti interessati.

#### Art. 27 - Termine di presentazione

1. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di pagamento previsto nell'Ordinanza di ingiunzione o nell'atto di intimazione al pagamento.

2. La presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione, che ricomincia a decorrere, anche ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta.

#### Art. 28 - Provvedimento di concessione o di diniego della rateizzazione

1. L'autorità competente decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza comunicando l'esito al richiedente. L'accoglimento dell'istanza di pagamento rateale deve essere motivato sulla base dei criteri determinati nel presente regolamento.

2. Il provvedimento di concessione determina le scadenze di ciascuna rata e ne dispone la riscossione, mese per mese.

3. Il provvedimento di concessione stabilisce che, qualora il beneficiario della rateizzazione non provveda ad alcun pagamento o vi provveda in misura parziale, lo stesso decade dal beneficio della rateizzazione, con conseguente diritto dell'Amministrazione ad esigere il pagamento dell'importo totale ancora dovuto in un'unica soluzione.

4. In caso di mancato pagamento si procederà alla iscrizione a ruolo della somma residua.

5. Il mancato pagamento delle rate è inoltre causa di diniego di successive rateizzazioni.

## Titolo V - Sequestri e confische

### Art. 29 - Sequestri amministrativi

1. Quando l'organo accertatore ha proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità competente ai sensi dell'art. 7, Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta. I termini procedurali sono disposti dall'art. 19 della L. 689/81.
2. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

### Art. 30 - Confisca

1. Ove non vi sia stata istanza di dissequestro, in seguito alla quale le cose oggetto di sequestro siano già state restituite, con l'ordinanza ingiunzione che applica la sanzione amministrativa pecuniaria principale l'autorità di cui al precedente art. 30 decide, oltre che sulle altre eventuali sanzioni accessorie, anche in merito alle cose che furono sottoposte a sequestro, disponendone la restituzione, o provvedendo alla confisca ai sensi dell'art. 20 della L. 689/81.
2. Può essere disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, in particolar modo nei casi in cui l'attività abituale o professionale del contravventore faccia supporre che la restituzione possa indurre alla reiterazione della violazione.
3. Deve essere sempre disposta la confisca delle cose che sono il prodotto della violazione, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento, oppure delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
4. Nel caso di cui al comma precedente, ovvero sia di confisca obbligatoria, essa viene disposta anche con l'ordinanza di archiviazione del verbale di contestazione della sanzione amministrativa. Quest'ultima dispone, invece, la restituzione delle cose oggetto di confisca facoltativa.
5. L'ordinanza dispone sulla destinazione delle cose confiscate ed anche sulle eventuali spese.
6. L'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
7. L'autorità competente che ha curato il procedimento provvede a comunicare la conseguita esecutività dell'ordinanza all'organo competente alla confisca, che viene individuato nell'ordinanza medesima, normalmente nell'autorità che ha disposto il sequestro.

### Art. 31 - Destinazione delle cose confiscate

1. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29/07/1982 numero 571 e delle altre norme in materia, le cose oggetto di confisca in cattivo stato di conservazione, non certe sotto il profilo igienico-sanitario o comunque non idonee all'uso cui erano destinate, sono distrutte. Le cose deperibili sono devolute ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e non di lucro, per un valore non superiore a € 250,00 con i criteri di rotazione.
2. Qualora le cose confiscate non vengano distrutte, devolute od attribuite ai sensi del comma 1, sono vendute dall'Ente nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

### Art. 32 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. La Giunta, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 3.
2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore afflittivo delle sanzioni pecuniarie la Giunta può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni nella misura percentuale corrispondente a quella determinata, per lo stesso biennio, ai sensi dell'articolo 195 comma 3 del Decreto Legislativo 285/92 (Codice della Strada) per l'aggiornamento delle relative sanzioni pecuniarie.

### Art. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione del Consiglio comunale sia divenuta esecutiva.
2. Il Segretario Comunale provvederà ad inserire il presente Regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.

### Art. 34 - Norme transitorie e finali

1. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenuti in atti regolamentari del Comune.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nella legge 689/81 e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili.
3. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

## Allegato 1 - Modulo per richiesta rateizzazione pagamento in riferimento a ordinanza ingiunzione per persona fisica

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente in Via/Piazza \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_; indirizzo PEC \_\_\_\_\_,

dovendo pagare la somma di € \_\_\_\_\_ a seguito: (1):

dell'Ordinanza di Ingiunzione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, notificata in data \_\_\_\_\_,

di quanto dovuto a seguito della sentenza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ notificata in data \_\_\_\_\_,

chiede di effettuare il relativo pagamento rateizzato in n. \_\_\_rate mensili.

Dichiara di non poter effettuare il pagamento in un'unica soluzione in quanto si trova in condizioni economiche disagiate per i seguenti e dettagliati motivi e circostanze:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Consapevole del fatto che possono essere concesse non meno di tre rate e non più di trenta rate - L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15,00.

Dichiara di essere consapevole:

1. che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
2. che la rimanente somma dovrà essere corrisposta integralmente in unica soluzione;
3. che in caso contrario verrà dato corso all'esecuzione coattiva.

ai fini della domanda di rateizzazione di cui all'oggetto, consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui può andare incontro in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/00,

DICHIARA,

sotto la propria responsabilità:

di essere titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi di € \_\_\_\_\_.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Il / La Dichiarante \_\_\_\_\_

Si allega alla presente documento di identità

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati saranno utilizzati solo per le finalità istituzionali previste dalla legge, trattando i dati anche con strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate a tale finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi. Nell'ambito dei diritti previsti dal Regolamento, il soggetto può ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione, le finalità e le modalità di trattamento.



## Allegato 2 - Modulo per richiesta rateizzazione pagamento in riferimento a ordinanza ingiunzione per persona giuridica

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente in Via/Piazza \_\_\_\_\_  
C.A.P. \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
in qualità di Legale Rappresentante  
della Società \_\_\_\_\_ C.F. / P.IVA \_\_\_\_\_  
con sede legale in Via/Piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
Località \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
indirizzo PEC \_\_\_\_\_

dovendo pagare la somma di € \_\_\_\_\_ a seguito:

- dell'Ordinanza di Ingiunzione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, notificata in data \_\_\_\_\_,  
 di quanto dovuto a seguito della sentenza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ notificata in data \_\_\_\_\_,

chiede di effettuare il relativo pagamento rateizzato in n. \_\_\_rate mensili.

Dichiara di non poter effettuare il pagamento in un'unica soluzione in quanto si trova in condizioni economiche disagiate per i seguenti e dettagliati motivi e circostanze:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Consapevole del fatto che possono essere concesse non meno di tre rate e non più di trenta rate - L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15,00.

Dichiara di essere consapevole:

1. che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
2. che la rimanente somma dovrà essere corrisposta integralmente in unica soluzione;
3. che in caso contrario verrà dato corso all'esecuzione coattiva.

ai fini della domanda di rateizzazione di cui all'oggetto, consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui può andare incontro in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/00,

DICHIARA,

sotto la propria responsabilità:

la suddetta Società è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi di € \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Il / La Dichiarante \_\_\_\_\_

Si allega alla presente documento di identità

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati saranno utilizzati solo per le finalità istituzionali previste dalla legge, trattando i dati anche con strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate a tale finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi. Nell'ambito dei diritti previsti dal Regolamento, il soggetto può ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione, le finalità e le modalità di trattamento.